

Ricorso proposto il 6 giugno 2005 dalla società Agraz SA e a. contro la sentenza pronunciata il 17 marzo 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) nella causa T-285/03, Agraz SA e a. contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-243/05 P)

(2005/C 193/31)

(Lingua processuale: il francese)

Il 6 giugno 2005 la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata investita di un ricorso proposto dalla società Agraz SA e a., rappresentate dal sig. José Luís da Cruz Vilaça e dalla sig.ra Dorothée Choussy, avocats, contro la sentenza pronunciata il 17 marzo 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) nella causa T-285/05, Agraz SA e a. contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 marzo 2005, nella parte in cui ha giudicato che il danno non era certo e ha respinto il ricorso; e pronunciandosi nuovamente,
2. a titolo principale, dichiarare che nel caso di specie ricorrono le condizioni perché sorga la responsabilità non contrattuale della Commissione; condannare la convenuta al pagamento a ogni società ricorrente del saldo dell'aiuto alla produzione (come enunciato all'allegato A.27) accompagnato da interessi al tasso che il Tribunale dovrà fissare, a partire dal 12 luglio 2000 (o, in subordine, a partire dal 13 luglio 2000 o, ancora più in subordine, a partire dal 16 luglio 2000) e fino al giorno del pagamento effettivo; e condannare la Commissione a sopportare tutte le spese dei due gradi di giudizio, comprese quelle delle ricorrenti;
3. in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sugli importi dei risarcimenti da pagare alle ricorrenti, dopo averle nuovamente sentite, e condannare la Commissione alle spese (comprese quelle delle ricorrenti) nel procedimento di impugnazione e nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le società ricorrenti invocano i seguenti motivi a sostegno del loro ricorso:

1° motivo: errore di diritto in quanto il Tribunale ha giudicato che il danno che le ricorrenti hanno subito non era certo e che quindi non poteva costituire il fondamento del loro diritto ad essere risarcite.

Tale motivo di articola in due parti:

Nella prima parte le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha ignorato la giurisprudenza dei giudici comunitari, e i principi riconosciuti dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri in materia di responsabilità civile extracontrattuale, interpretando in modo erroneo la nozione di «danno certo» e confondendo la determinazione della natura del danno con il suo ammontare.

Nella seconda parte, le ricorrenti presentano gli argomenti diretti a provare che il Tribunale non ha tratto, a livello del riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad essere risarcite, le conseguenze che si imponevano dalle sue constatazioni in merito all'illegittimità del comportamento della Commissione, per violazione del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, nonché dei principi di diligenza e di buona amministrazione.

2° motivo: Violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle ricorrenti ad essere sentite;

3° motivo: Snaturamento delle conclusioni delle ricorrenti;

4° motivo: Mancato esercizio da parte del Tribunale delle sue competenze giurisdizionali di merito e del suo dovere di giudicare; diniego di giustizia, in quanto il Tribunale ha omesso di trarre le conseguenze che derivavano necessariamente dalle sue constatazioni, al livello della determinazione dell'ammontare del danno.

⁽¹⁾ GU L 297, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Patent- und Markensenat con ordinanza 9 febbraio 2005, nel procedimento Armin Häupl contro Lidl Stiftung & Co KG

(Causa C-246/05)

(2005/C 193/32)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 9 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 giugno 2005, nel procedimento Armin Häupl contro Lidl Stiftung & Co KG, l'Oberste Patent- und Markensenat ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 10, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE ⁽¹⁾, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che con «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione» si intende l'inizio della durata dalla tutela
- 2) Se l'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104/CEE debba essere interpretato nel senso che sussistono motivi legittimi per il mancato uso del marchio qualora l'attuazione, da parte del titolare del marchio, della strategia imprenditoriale perseguita venga differita per motivi estranei all'impresa, o se il titolare del marchio sia tenuto a modificare la sua strategia imprenditoriale al fine di poter utilizzare il marchio entro il termine prescritto.

⁽¹⁾ GU L 40, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 15 giugno 2005

(Causa C-249/05)

(2005/C 193/33)

(Lingua processuale: il finlandese)

Il 15 giugno 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Triantafyllou e I. Koskinen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, imponendo ai soggetti passivi non residenti nel paese i quali svolgono in Finlandia attività commerciali imponibili e sono residenti in un altro Stato membro o sul territorio di un paese terzo con cui si è concluso un accordo in materia di assistenza reciproca il cui campo di applicazione corrisponde a quello previsto nella direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE ⁽¹⁾, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da determinate spese, dazi, imposte ed altre operazioni e nel regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798 ⁽²⁾, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92, l'obbligo di designare un rappresentante fiscale,

la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 21 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE ⁽³⁾ in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché degli artt. 28 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

2. condannare la Repubblica di Finlandia alle spese

Motivi e principali argomenti:

A norma dell'art. 21, n. 2, della sesta direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto, gli Stati membri non possono imporre a un soggetto passivo non residente all'interno del paese la designazione di un rappresentante fiscale il quale risiede in un altro Stato membro. In casi siffatti la designazione di un rappresentante fiscale è, per il soggetto passivo non residente, solo facoltativa.

La disciplina finlandese è sotto tale profilo la seguente: a) quando l'operatore economico è un soggetto passivo non residente in Finlandia, debitore dell'imposta sul valore aggiunto è il destinatario dell'operazione di cui trattasi («inversione dell'obbligo tributario»); b) qualora si accordi all'operatore economico non residente in Finlandia la possibilità di venire registrato quale debitore dell'imposta, allora costui deve, in tal caso, designare un rappresentante fiscale in Finlandia.

Quanto alla designazione del rappresentante fiscale la disciplina finlandese non è conforme al diritto comunitario. L'obbligo di designazione di un rappresentante fiscale è contrario all'art. 21, n. 2, della sesta direttiva sull'IVA.

La disciplina finlandese può accordare a un operatore economico non residente all'interno del paese l'opzione di essere registrato quale debitore dell'imposta, ma la Finlandia non può assoggettare tale opzione all'adempimento di un obbligo di designare un rappresentante fiscale, obbligo che è contrario alla sesta direttiva sull'IVA ed è in diretto contrasto con gli obiettivi della direttiva 2000/65/CE ⁽⁴⁾, nonché in contrasto con i principi della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi corroborati dal Trattato istitutivo.

⁽¹⁾ GU L 73 del 19 marzo 1976, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 264 del 15 ottobre 2003, pag. 1.

⁽³⁾ in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva del Consiglio 17 ottobre 2000, 2000/65/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 44).